



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV *Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese*

Risoluzione n. 281789 del 7 settembre 2016

Oggetto: D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) – Interpretazione articolo 83 con riferimento ai provvedimenti amministrativi il cui valore economico non risulta determinabile

Si fa riferimento alla nota n. 162127 dell'8-6-2016, con la quale la scrivente Direzione ha fornito a codesto Comune alcuni chiarimenti in merito a quanto disposto dall'articolo 83, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice Antimafia).

Nello specifico, alla scrivente Direzione Generale, erano stati formulati due quesiti; il primo concerneva il caso in cui l'attività fosse intrapresa tramite SCIA e nello specifico veniva richiesto se l'autocertificazione rilasciata dall'interessato ai sensi dell'articolo 89 del Codice Antimafia dovesse essere sottoposta a controlli a campione (ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000) oppure se per ogni autocertificazione presentata dovesse essere richiesta la documentazione antimafia; il secondo concerneva il caso relativo al rilascio di un provvedimento espresso il cui valore non risulti determinabile e nello specifico veniva richiesto se la documentazione antimafia dovesse essere sempre richiesta.

Al riguardo, la scrivente Direzione, con la nota in premessa citata, in via preliminare ha precisato quanto segue.

L'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, al comma 2, elenca i soggetti cui deve riferirsi la documentazione antimafia.

Tale documentazione, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

Nello specifico, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 84 *“La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67”*.

Ai sensi del successivo comma 3 *“L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché (...) nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4”*.

Ai sensi del comma 3, dell'articolo 85, solo in caso di informazione antimafia, questa deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti elencati in precedenza.



Fermo quanto sopra, l'articolo 91 disciplina l'informazione antimafia e dispone che: *“I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 (ovvero le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e così via) devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:*

- a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;*
- b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;*
- c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche”.*

Ad avviso della scrivente, tali disposizioni devono essere interpretate in combinato disposto con quanto sancito dall'articolo 89, il quale, al comma 1, dispone che *“Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.*

Al successivo comma 2, prevede, altresì, che *“La predetta dichiarazione è resa dell'interessato anche quanto gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:*

- a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;*
- b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso (...).”.*

Da quanto sopra, ad avviso della scrivente, nel caso del settore relativo alle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande assoggettabili a SCIA e al silenzio-assenso, deriva che:

- ai fini della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, è ammissibile l'autocertificazione antimafia;
- nei medesimi casi di attività l'autocertificazione antimafia non è prescritta per i familiari conviventi;
- con riferimento all' *“interessato”* indicato nell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159, ovvero colui che ai sensi del citato articolo deve attestare che nei propri confronti non sussistano cause ostative ai sensi dell'articolo 67 del medesimo decreto, le dichiarazioni antimafia possono essere rese dal soggetto obbligato al possesso dei requisiti morali che, in caso di ditta individuale, è il titolare o l'eventuale persona preposta all'attività commerciale, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, è il legale rappresentante o altra persona



preposta all'attività commerciale o tutti i soggetti ora individuati dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 159.

Fermo quanto sopra, con riferimento al primo quesito, la scrivente Direzione ha ritenuto che, salvo diverso avviso del Ministero dell'Interno, nel caso di specie rientri nella facoltà dell'Ente locale individuare la modalità a campione ai fini della verifica del requisito richiesto.

Con riferimento al secondo quesito, ha rinviato al parere del competente Ministero dell'Interno, il quale con la nota n. 555-DOC/C/CRIM/CRO/5017/16, del 1 agosto 2016, ha evidenziato quanto segue.

“Con riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati richiesti chiarimenti sulla applicabilità ai provvedimenti di valore economico non determinabile dell'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi antimafia), che disciplina i casi di esenzione dalla richiesta della documentazione antimafia per i provvedimenti, atti e contratti ad erogazione al di sotto della soglia di € 150.000, si comunica quanto segue.

Il citato articolo 83, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 159/2011, è stato emanato in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente la revisione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è previsto l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia, nell'ottica complessiva di una semplificazione delle relative procedure di rilascio.

Il citato criterio di delega si è limitato ad adeguare, con il vigente comma 3, lettera e) dell'articolo 83, l'importo precedentemente previsto nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (ora abrogato dal decreto legislativo 159/2011), stabilendo la cifra di € 150.000, in luogo dei 300 milioni di lire precedentemente indicati, come limite massimo per la c.d. “fascia esente”, che comprendeva atti, contratti ed erogazioni non soggetti ai controlli antimafia.

In precedenza, alcune circolari esplicative diramate da questo Dicastero prima dell'approvazione del Codice delle Leggi Antimafia avevano indicato, oltre ai casi espressamente previsti, alcune categorie di provvedimenti per i quali non dovevano essere applicate le cautele antimafia in quanto, pur connotati da “finalità economiche”, non erano strumentali all'esercizio di attività imprenditoriali.

In particolare, la circolare 14 dicembre 1994, n. 559/CEG/240.514.3 escludeva dagli obblighi di certificazione antimafia le determinazioni amministrative quali i nulla osta e le licenze, suscettibili di produrre solo effetti indiretti sulle attività imprenditoriali, i titoli abilitativi e autorizzatori richiesti per l'esercizio di un lavoro privo dei caratteri organizzativi dell'impresa nonché le erogazioni ed altre agevolazioni economiche non attinenti allo svolgimento di attività imprenditoriali ma soltanto ad interessi patrimoniali ritenuti meritevoli di sostegno finanziario.

Nell'assenza di espresse indicazioni normative sull'applicabilità della disciplina sulla documentazione antimafia agli atti c.d. “sotto soglia”, appare utile ricordare che la sua funzione è quella di prevenire e reprimere le infiltrazioni mafiose nell'esercizio di attività



economiche ed imprenditoriali, senza porre, pertanto, alcuna preclusione assoluta nell'assoggettare a controlli più incisivi imprese affidatarie di appalti di rilevante valore.

Le soglie stabilite dal legislatore costituiscono, in sostanza, dei “punti di equilibrio” tra l'esigenza di assicurare una puntuale vigilanza contro la penetrazione mafiosa nell'economia legale e quella di evitare dispendio di energie da parte dell'organizzazione amministrativa dello Stato e delle Forze di polizia in conseguenza di una possibile estensione dei controlli antimafia ad una platea eccessiva di soggetti.

In merito, si osserva che la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che – nonostante l'articolo 83, comma 3, lettera e), contenga l'obbligo di acquisire l'“informazione” antimafia (che, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 159/2011, costituisce unitamente alla “comunicazione”, la categoria della “documentazione antimafia”) per i soli appalti superiori a € 150.000 – la richiesta della stazione appaltante al Prefetto volta al rilascio dell'informazione antimafia anche per appalti sottosoglia appare legittima (Consiglio di Stato,, Sez. III, del 23 aprile 2014, n. 20140, e sez. III, del 21 luglio 2014, n. 3874).

Secondo il giudice amministrativo, infatti, la necessità di contrastare le infiltrazioni mafiose anche negli appalti di modesto valore economico ha un valore prevalente anche sulle considerazioni di risparmio nell'impiego di risorse umane e materiale necessarie ai controlli.

Tanto premesso, si ritiene che l'eventuale estensione dei controlli antimafia ad atti di valore economico non determinabile debba essere valutata a seconda della materia dei provvedimenti e della incidenza nella complessiva situazione socio-economica della specifica realtà territoriale, facendo presente, infine, che l'entrata in vigore della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia è giustappunto finalizzata ad una maggiore celerità nelle procedure di rilascio della documentazione de quo”.

Per opportuna informazione e diffusione, il contenuto della citata nota del Ministero dell'Interno viene inviata anche al Coordinamento Interregionale sul Commercio e alla Associazioni a margine indicate.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio